

**CONVENZIONE OPERATIVA****per attività di ricerca e collaborazione relative al progetto "Istituto Parri"**

TRA

Il Dipartimento Scienze Umane e Sociali, Patrimonio Culturale del Consiglio Nazionale delle Ricerche (nel seguito "DSU-CNR"), con sede in Roma, Piazzale Aldo Moro 7, CAP 00185, C.F. 80054330586 - Partita I.V.A. 02118311006, rappresentato ai fini del presente atto dal prof. Salvatore Capasso, domiciliato per la carica presso la sede del Dipartimento DSU-CNR, in virtù dei poteri attribuiti in qualità di Direttore nominato a far data dal 1° aprile 2023 e per la durata di 4 (quattro) anni come disposto dal Provvedimento di incarico del Direttore Generale n. 29, prot. n. 0084779 del 22/03/2023;

E

L'Istituto Nazionale "Ferruccio Parri" (nel seguito "Istituto Parri"), con sede legale a Milano in Via Confalonieri 14 (c/o Casa della Memoria) CAP 20124 - C.F. 80108310154 - P. IVA 07634660158, rappresentata ai fini del presente atto dal Presidente, prof. Paolo Pezzino, domiciliato per la carica presso la sede del suddetto Istituto, eletto alla carica come risulta dal Verbale del Consiglio Generale dell'Istituto del 25 settembre 2021.

Nel seguito indicate congiuntamente come le "Parti" e, singolarmente, come la "Parte"

PREMESSO CHE

- il CNR, in base al suo Statuto, è un Ente pubblico nazionale di ricerca con competenza scientifica generale che attraverso la rete scientifica dei Dipartimenti e degli Istituti svolge, promuove e coordina attività di ricerca con obiettivi di eccellenza in ambito nazionale ed internazionale, finalizzate all'ampliamento delle conoscenze nei principali settori di sviluppo, individuati nel quadro della

cooperazione ed integrazione europea e della collaborazione con le Università e con altri soggetti sia pubblico che privati;

- il CNR ha personalità giuridica di diritto pubblico, gode di autonomia scientifica, finanziaria, organizzativa, patrimoniale e contabile in attuazione degli articoli 9 e 33 della Costituzione italiana e si dota di un ordinamento autonomo in conformità con il decreto legislativo 31 dicembre 2009, n. 213, nel seguito decreto di riordino, con il decreto legislativo 4 giugno 2003, n. 127, con l'articolo 8 della legge 9 maggio 1989, n. 168, e con il decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, nonché, per quanto non previsto dalle predette disposizioni, con il codice civile;

- in particolare, il CNR può concordare la realizzazione di progetti di ricerca o altre attività di natura tecnico/scientifica di comune interesse attraverso la stipula di Convenzioni Operative di cui all'art. 26, comma 3, del Regolamento di Organizzazione e Funzionamento del CNR, individuando le strutture coinvolte nelle attività di collaborazione tecnico/scientifica;

- L'Istituto nazionale Ferruccio Parri (già Istituto Nazionale per la Storia del Movimento di Liberazione in Italia) è stato costituito a Milano nel 1949 da Ferruccio Parri, primo presidente del consiglio dopo la Liberazione, con lo scopo di raccogliere, conservare e studiare il patrimonio documentario del Corpo Volontari della Libertà e del Comitato di Liberazione Nazionale Alta Italia: l'Istituto ottiene un'autorizzazione speciale da parte del Consiglio superiore degli archivi a conservare la documentazione prodotta dalle Brigate partigiane e dai Comitati di liberazione nazionale. L'Istituto è un'associazione senza scopo di lucro ed è ente del terzo settore iscritta al RUNTS dal 2022: è un'associazione nazionale con sede a Milano e una rete associativa rappresentata da 67 istituti associati e 14 enti collegati, distribuiti in tutto il territorio nazionale;

- In particolare, l'Istituto Parri, anche attraverso gli Istituti e gli Enti ad esso associati, si propone di: conservare, valorizzare e rendere fruibile al pubblico il patrimonio archivistico e bibliografico; promuovere la ricerca sulla storia contemporanea; assicurare la divulgazione dei risultati della ricerca scientifica attraverso pubblicazioni, riviste, convegni, laboratori, corsi di formazione, mostre, prodotti di public history, in un'ottica di accesso aperto, libero, gratuito; svolgere attività di ricerca e sperimentazione didattica e formazione/aggiornamento dei docenti attraverso convenzioni con Ministero dell'Istruzione e Uffici scolastici regionali e università; promuovere ricerche multidisciplinari e applicative; promuovere la coprogettazione in ottica di public history, favorire processi di tutela partecipativa e comunità patrimoniali; incentivare collaborazioni con la società civile e tra pubblico e privato; favorire la transizione digitale con progetti di digital history e open access, sviluppare strumenti per divulgazione storica per la cittadinanza al fine di attivarla per la valorizzazione e lo studio del passato.
- che le Parti intendono avviare un'attività di collaborazione per lo svolgimento di attività di comune interesse nell'ambito delle rispettive competenze scientifiche e di ricerca;

#### VISTI

- il Decreto Legislativo n. 127 del 4 giugno 2003 "Riordino del Consiglio Nazionale delle Ricerche";
- il Decreto Legislativo n. 213 del 31 dicembre 2009 "Riordino degli Enti di Ricerca in attuazione dell'art. 1 della Legge 27 settembre 2007, n. 165";
- lo Statuto del Consiglio Nazionale delle Ricerche entrato in vigore il 1° agosto 2018;

- il Regolamento di organizzazione e funzionamento del Consiglio Nazionale delle Ricerche, emanato con provvedimento del Presidente n. 119, prot. 241776 del 10 luglio 2024, con decorrenza 1° agosto 2024;
- il Regolamento di amministrazione, contabilità e finanza del Consiglio Nazionale delle Ricerche emanato con decreto del Presidente del 4 maggio 2005, prot. n. 25034 e pubblicato nel Supplemento ordinario n. 101 alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 124 del 30 maggio 2005;
- lo statuto dell'Istituto nazionale Ferruccio Parri. Rete degli istituti per la storia della Resistenza e dell'età contemporanea ETS, approvato l'8/09/2022 dall'Assemblea dei soci;
- il Decreto dirigenziale della Città metropolitana di Milano, Raccolta generale n. 7988 del 10/11/2022 fasc. 8.5/2022/655 con provvedimento di iscrizione dell'associazione "Istituto nazionale Ferruccio Parri - Rete degli istituti per la storia della Resistenza e dell'età contemporanea -ETS" (rep. n. 48901; C.F. 80108310154) nella sezione "g - Altri enti del Terzo settore" di cui all'articolo 46 comma 1 del D.Lgs. del 3 luglio 2017 n. 117, ai sensi dell'articolo 22 D.Lgs. del 3 luglio 2017 n. 117 e dell'articolo 17 D.M. del 15 settembre 2020 n. 106 da parte dell'Ufficio regionale del RUNTS di Regione Lombardia;
- l'atto costitutivo dell'Istituto nazionale per la storia del movimento di liberazione in Italia (ora Istituto nazionale Ferruccio Parri. Rete degli istituti per la storia della Resistenza e dell'età contemporanea ETS), del 19 aprile 1949 N. 5294 di repertorio, n. 1441 di raccolta, registrato a Lodi il 3 maggio 1949 al n. 2534 vol. 135;
- il Decreto Legislativo n.81 del 9 aprile 2008, "Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro" (c.d. Testo unico sulla sicurezza sul lavoro);

- il Decreto Legislativo n. 101 del 31 luglio 2020, "Attuazione della direttiva 2013/59/Euratom, che stabilisce norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione contro i pericoli derivanti dall'esposizione alle radiazioni ionizzanti, e che abroga le direttive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 97/43/Euratom e 2003/122/Euratom e riordino della normativa di settore in attuazione dell'articolo 20, comma 1, lettera a), della legge 4 ottobre 2019, n. 117. (20G00121)";
- il Decreto Legislativo n. 204 del 5 giugno 1998, recante "Disposizioni per il coordinamento, la programmazione e la valutazione della politica nazionale relativa alla ricerca scientifica e tecnologica, a norma dell'articolo 11, comma 1, lettera d), della legge 15 marzo 1997, n. 59" che, all'art. 7 comma 1 istituisce il Fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca finanziati dal Ministero dell'Università e della Ricerca;
- l'art. 7 comma 2 del medesimo Decreto Legislativo n. 204 del 5 giugno 1998, che prevede che il Fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca (di seguito FOE) è ripartito annualmente tra gli enti e le istituzioni finanziati dal Ministero dell'Università e della Ricerca con decreti del Ministro, comprensivi di indicazioni per i due anni successivi, emanati previo parere delle commissioni parlamentari competenti per materia, da esprimersi entro il termine perentorio di trenta giorni dalla richiesta;
- il Decreto ministeriale per il riparto del Fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca per l'anno 2023, n. 789 del 21 giugno 2023, con il quale il MUR ha riconosciuto al CNR un'assegnazione pari ad euro 200.000,00 (duecentomila/00) per il progetto a carattere continuativo, denominato Progetto "Alle origini di una coscienza europea: ricerca e divulgazione su conflitti, resistenze, esodi,

ricostruzioni nel '900", e avente per oggetto ricerca, valorizzazione del patrimonio culturale e divulgazione storica;

- l'art. 2, comma 1 del Decreto ministeriale per il riparto del Fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca per l'anno 2023, n. 789 del 21 giugno 2023 che prevede che gli enti assegnatari delle risorse possono considerare, per gli anni 2024 e 2025, quale importo per i progetti ad essi riferiti il 100% dell'ammontare dell'assegnazione complessiva indicata nelle rispettive tabelle per l'esercizio 2023, salvo eventuali riduzioni apportate per effetto di disposizioni normative di contenimento della spesa pubblica e per diversa assegnazione disposta con il decreto di ripartizione dell'anno di riferimento;

- la delibera del Consiglio di Amministrazione del Consiglio Nazionale delle Ricerche n. 347 in data 13 novembre 2024 relativa all'approvazione della Convenzione CNR/Istituto Nazionale "Ferruccio Parri" (FOE 2023);

#### CONSIDERATO CHE

- tra le attività di ricerca portate avanti dall'Istituto Parri hanno particolare rilevanza quelle che riguardano lo sviluppo collaborativo, la diffusione, la condivisione e il trasferimento dei risultati scientifici su più ampia scala, allo scopo di implementare strumenti e metodologie di ricerca condivisi, in un'ottica di public history, digital history e accesso aperto, libero e gratuito;

- le Parti intendono avviare un'attività di collaborazione per lo svolgimento di attività di comune interesse nell'ambito delle rispettive competenze scientifiche e di ricerca;

- le Parti intendono disciplinare, attraverso la sottoscrizione della presente Convenzione, i propri rapporti per l'esecuzione in forma coordinata e congiunta del

Progetto "Alle origini di una coscienza europea: ricerca e divulgazione su conflitti, resistenze, esodi, ricostruzioni nel '900", codice CUP B43C24000600001.

## **SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE**

### **ART. 1 - PREMESSE**

Le premesse che precedono e gli allegati costituiscono parte integrante della presente Convenzione.

### **ART. 2 - OGGETTO DELLA CONVENZIONE**

Le Parti con la sottoscrizione della presente Convenzione si impegnano reciprocamente a collaborare secondo i rispettivi regolamenti interni e per quanto di rispettiva competenza, per la realizzazione del Progetto come dettagliato nell'allegato A "Relazione illustrativa" della presente Convenzione. Eventuali revisioni sostanziali dell'oggetto della Convenzione saranno definite con atti aggiuntivi, concordati per iscritto tra le Parti.

### **ART. 3 - DURATA DELLA CONVENZIONE**

La presente Convenzione avrà la durata di un anno a decorrere dalla data di sottoscrizione.

La Convenzione potrà essere rinnovata di anno in anno attraverso uno scambio di note via PEC con allegato il progetto aggiornato, previa verifica della disponibilità finanziaria sul FOE per l'anno di riferimento e previo parere positivo da parte del DSU-CNR in merito alla rendicontazione scientifica e contabile di cui al successivo art. 6.

In caso di modifica dell'importo finanziato a valere sul Decreto di riparto per l'annualità di riferimento, le Parti potranno concordare per iscritto eventuali modifiche senza necessità di stipula di una nuova Convenzione.

### **ART. 4 - RISORSE FINANZIARIE**

Il CNR trasferirà all'Istituto Parri, per le attività oggetto della presente Convenzione, l'importo complessivo assegnato al progetto, per un importo pari a euro 200.000,00 (duecentomila/00), a valere sui fondi di riparto del FOE 2023 assegnato dal MUR al CNR, coerentemente con quanto indicato nel piano finanziario riportato nell'allegato A - "Relazione illustrativa".

Le dette risorse finanziarie saranno corrisposte dal CNR a Istituto Parri per il tramite del DSU-CNR mediante erogazione delle stesse a titolo di anticipazione in una unica quota, pari all'intero importo di cui al punto precedente, nel termine di 30 (trenta) giorni successivi alla sottoscrizione della presente Convenzione.

Il DSU-CNR verserà gli importi secondo le modalità pattuite sul conto intestato a Istituto Nazionale "Ferruccio Parri", presso Banca Intesa SanPaolo - Piazza Paolo Ferrari, n.10 - 20121 Milano, IBAN: IT51X0306909606100000014562.

Con riferimento alle annualità successive, il CNR trasferirà le risorse nelle medesime modalità sopra riportate e sulla base dell'importo effettivamente assegnato con Decreto ministeriale di riparto per l'annualità di riferimento, entro 30 (trenta) giorni dal rinnovo della presente Convenzione ai sensi del precedente art. 3.

#### ART. 5 - REFERENTI DI PROGETTO

I Referenti designati dalle Parti per il coordinamento delle attività previste nell'ambito della presente Convenzione sono:

per l'Istituto Parri: dott.ssa Sara Zanisi;

per il DSU-CNR: dott. Maurizio Gentilini.

L'eventuale sostituzione del Referente di progetto di una delle Parti dovrà essere comunicata per iscritto ed approvata dall'altra Parte.

#### ART. 6 - MODALITÀ DI ESECUZIONE E RENDICONTAZIONE

Ai fini dello svolgimento delle attività connesse con l'oggetto della presente Convenzione e per il raggiungimento degli obiettivi previsti, le Parti potranno avvalersi della collaborazione di dipendenti e collaboratori parasubordinati del CNR e/o dell'Istituto Parri aventi specifiche competenze nell'ambito delle tematiche di ricerca e di sviluppo di comune interesse utilizzando, altresì, le rispettive dotazioni strumentali e i laboratori.

Le disposizioni relative alle tipologie e modalità di impegno e di spesa, nonché delle relative rendicontazioni sono riportate nelle Linee guida, che, condivise dalle Parti, sono parte integrante della presente Convenzione (allegato B).

Con la sottoscrizione della presente Convenzione le Parti si danno reciprocamente atto che le spese prospettate, riportate nella Relazione illustrativa (allegato A), costituiscono l'importo massimo delle singole tipologie di spesa ammissibili e rendicontabili.

Entro 60 (sessanta) giorni dal termine di un anno dalla stipula della presente Convenzione, l'Istituto Parri deve inoltrare la rendicontazione delle risorse utilizzate, in termini di impegni assunti e di spese sostenute, al DSU-CNR, che avrà 30 (trenta) giorni per verificare l'effettivo raggiungimento dei risultati del progetto e la congruità degli l'Istituto Parri impegni assunti e delle spese sostenute e per far pervenire le proprie osservazioni. Eventuali integrazioni della documentazione dovranno essere presentate entro 30 (trenta) giorni dalla richiesta e successivamente verificate entro 30 (trenta) giorni.

In deroga alle Linee guida di cui all'allegato B, potranno essere rendicontate dall'Istituto Parri anche spese sostenute anticipatamente alla data della presente Convenzione a condizione che queste siano oggettivamente riferibili al Progetto in oggetto.

Con riferimento alle annualità successive, la rendicontazione delle risorse utilizzate dovrà essere trasmessa dall'Istituto Parri entro un anno dal rinnovo della Convenzione e sarà verificata dal DSU-CNR, con le medesime modalità sopra descritte.

#### ART. 7 - RESPONSABILITÀ

Le Parti si impegnano reciprocamente a tenere indenne ed esonerare l'altra parte da qualsiasi impegno o responsabilità a qualsiasi titolo che possa derivare nei confronti di terzi con riferimento alle attività poste in essere dall'Istituto Parri e dal CNR in forza della presente Convenzione.

#### ART. 8 - COPERTURA ASSICURATIVA

Ciascuna parte provvederà alla copertura assicurativa del personale di propria pertinenza, a titolo esemplificativo e non esaustivo, dipendenti a tempo indeterminato e determinato, assegnisti di ricerca, dottorandi che, in virtù della presente Convenzione sarà chiamato a frequentare le Sedi di esecuzione dei lavori. L'Istituto Parri potrà avvalersi di personale esterno (es. dottorandi, assegnisti) a ciò debitamente e appositamente autorizzato. Se detto personale non risulti coperto da idonea polizza assicurativa la partecipazione di esso al programma di ricerca potrà avvenire previa stipula di apposita polizza.

#### ART. 9 - SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO

Le Parti promuovono azioni di coordinamento atte ad assicurare la piena attuazione di quanto disposto dalla vigente normativa in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.

Il personale del CNR e dell'Istituto Parri sarà tenuto ad uniformarsi ai regolamenti disciplinari e di sicurezza in vigore presso le sedi di esecuzione delle attività relative alla presente Convenzione. A tal fine, ciascuna delle Parti provvederà alla formazione e all'informazione delle unità di personale dell'altra Parte sulle procedure interne e

sugli eventuali rischi specifici, fermo restando gli obblighi assicurativi che devono essere assolti da ciascuna Parte, già richiamati al precedente art. 8. Le Parti dovranno verificare eventuali presenze di rischi da interferenze nell'esecuzione delle attività e, in caso di loro sussistenza, provvederanno alla loro valutazione adottando preliminarmente all'inizio di tali attività le misure atte ad eliminare o, ove ciò non sia possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze.

Il soggetto cui competono gli obblighi riguardanti gli adempimenti formali relativi alla prevenzione incendi ed alla gestione delle emergenze, è individuato nel datore di lavoro della struttura ospitante.

Ai sensi del D.Lgs. 81/2008 l'obbligo di controllo della presenza di sistemi di protezione di macchine, strumentazione e apparati attiene alla struttura che li possiede.

La stessa è tenuta ad effettuare una adeguata informazione e formazione del personale addetto alle macchina-strumentazione in tutte le fasi del processo produttivo, intervenendo opportunamente e costantemente per l'aggiornamento delle informazioni-formazione anche in relazione alla possibilità di alternanza di personale addetto alla macchina-strumentazione.

Ai dipendenti o equiparati di entrambe le Parti vengono forniti dai rispettivi datori di lavoro i dispositivi di protezione individuale (DPI) idonei ed adeguati alle lavorazioni, alle esperienze da svolgere ed ai mezzi ed alle attrezzature da utilizzare.

La sorveglianza sanitaria del personale dipendente o equiparato, quando necessaria, è assicurata dal medico competente e, nel caso di rischi da radiazioni ionizzanti, dal medico autorizzato, della Parte a cui il personale afferisce.

La sorveglianza fisica per i rischi da radiazioni ionizzanti (D.Lgs. 101/2020) è assicurata dalla struttura presso cui vengono svolte le attività. Le modalità di

comunicazione dei dati dosimetrici e/o ambientali dovranno essere concordate dai rispettivi datori di lavoro attraverso i rispettivi Esperti di Radioprotezione.

#### ART. 10 - DIRITTI DI PROPRIETÀ INTELLETTUALE E INDUSTRIALE - PUBBLICAZIONI

Le Parti prendono atto che i diritti di proprietà intellettuale e industriale sono regolati dalla normativa vigente e dai propri ordinamenti interni, salvo diverse pattuizioni formulate per iscritto dalle Parti medesime.

Ogni Parte resta titolare delle conoscenze pre-esistenti ("pre-existing know-how - Background IP") dalla stessa detenute prima dell'avvio delle attività di ricerca e collaborazione regolate con la presente Convenzione e si rende disponibile a metterle a disposizione dell'altra, a titolo gratuito e in via non esclusiva, solo ed esclusivamente per la loro durata e attuazione, fatti salvi eventuali diritti di terzi che ad esse hanno contribuito nonché eventuali obblighi di confidenzialità in essere. Le Parti si danno reciprocamente atto che niente di quanto previsto nella presente Convenzione deve considerarsi in modo diretto o indiretto come implicante la concessione di alcun diritto sul proprio Background IP. Qualsiasi accesso al Background IP per ragioni diverse, sia durante che oltre la durata del programma di ricerca, dovrà essere disciplinato tra le Parti con separato accordo scritto che ne regolerà termini e condizioni economiche.

I diritti di proprietà intellettuale e industriale correlati a nuovi risultati scientifici scaturiti dalle attività di ricerca svolte in collaborazione ("nuovi risultati - Foreground IP"), siano essi tutelabili o meno da privative industriali e/o diritti d'autore, appartengono congiuntamente alle Parti secondo quote di titolarità da determinarsi sulla base del contributo inventivo e/o creativo apportato da ciascuna Parte al concepimento di detti nuovi risultati, fermo restando il diritto morale inalienabile degli

inventori ad essere riconosciuti inventori/autori nel rispetto della normativa vigente in materia di proprietà industriale ed intellettuale.

L'eventuale brevettazione o registrazione dei nuovi risultati conseguiti in piena ed effettiva collaborazione, nonché la loro gestione saranno oggetto di separato accordo scritto tra le Parti che dovrà includere anche l'uso e lo sfruttamento dei risultati, compresa l'eventuale concessione in licenza d'uso e/o la cessione delle quote di titolarità, anche a titolo oneroso.

Ogni diritto di proprietà intellettuale e industriale su nuovi risultati conseguiti da ciascuna Parte autonomamente, anche non direttamente collegati alle tematiche e/o ai programmi di ricerca concordati tra le Parti, è e rimane di esclusiva titolarità della stessa che sarà libera di usarli, disporne e divulgarli nel modo che riterrà più opportuno.

Eventuali pubblicazioni e la diffusione/disseminazione dei risultati parziali e finali delle attività di ricerca svolte in collaborazione potranno avvenire solo con il reciproco consenso scritto delle Parti, che in ogni caso si atterranno alla seguente disciplina.

Nell'ipotesi di risultati realizzati congiuntamente, in piena ed effettiva collaborazione, costituiti da contributi delle parti omogenei ed oggettivamente non distinguibili, le Parti si impegnano ad effettuare congiuntamente le pubblicazioni, ancorché contenenti dati ed informazioni resi noti da una Parte all'altra confidenzialmente. In tal caso le pubblicazioni dovranno riportare gli autori in conformità alle vigenti disposizioni nazionali ed internazionali. Nell'evenienza di risultati realizzati e costituiti da contributi delle Parti autonomi e separabili, ancorché organizzabili in forma unitaria, ogni Parte potrà autonomamente pubblicare e/o rendere noti i risultati dei propri studi, ricerche e prove sperimentali, riconoscendo il contributo dell'altra Parte per la definizione e realizzazione del programma di ricerca. Tuttavia, se tali pubblicazioni

contengono dati ed informazioni resi noti da una Parte all'altra in via confidenziale, le Parti dovranno chiedere preventiva autorizzazione scritta alla Parte emittente ed avranno l'obbligo di citare nelle eventuali pubblicazioni gli autori in conformità alle norme nazionali ed internazionali. La pubblicazione dei risultati potrà essere temporaneamente differita per il tempo necessario alla tutela giuridica di eventuali risultati inventivi/creativi e/o al rispetto degli obblighi di confidenzialità.

In ogni caso la Parte ricevente non potrà ritardare o negare il proprio consenso alla pubblicazione proposta dalla Parte proponente senza giusta causa. In assenza di riscontro scritto, da far pervenire entro 15 (quindici) giorni dal ricevimento di copia completa del testo da pubblicare, l'autorizzazione si intenderà tacitamente accordata.

#### ART. 11 - SEGRETEZZA DELLE INFORMAZIONI E DEI RISULTATI

Le Parti si impegnano a mantenere la più assoluta confidenzialità e segretezza su qualsiasi aspetto, notizia ed informazione di cui venissero a conoscenza durante l'esecuzione delle attività, nonché sul know-how, sui materiali, dispositivi, tecnologia e attrezzature apportate o messe a disposizione reciprocamente, nonché su qualsiasi "Informazione riservata", così come definita nel seguito.

Per essere considerata confidenziale, l'Informazione riservata deve essere rivelata per iscritto e contrassegnata come confidenziale. Se l'Informazione riservata viene rivelata verbalmente sarà trasformata in atto scritto entro 30 (trenta) giorni e, conseguentemente, contrassegnata come confidenziale.

Le Parti sono responsabili e si impegnano a mantenere e trattare tutti i dati e le informazioni fornite o comunque acquisite in assoluta riservatezza impegnandosi ad estendere tale obbligo a qualunque soggetto che per qualsiasi motivo venisse a conoscenza di tali dati riservati. Le Parti si impegnano, inoltre, a limitare l'uso delle informazioni confidenziali alle attività connesse al programma di studio e di ricerca e

a non estenderne l'uso e/o l'impiego ad altro. Responsabili designati dalle parti per la sicurezza e riservatezza dei dati sono i Responsabili Scientifici indicati al precedente art. 5.

#### ART. 12 - USO DEL NOME, DEL MARCHIO E/O DEL LOGO DELLE PARTI

Ogni Parte si impegna a non utilizzare in funzione distintiva e/o a scopo pubblicitario il nome, il marchio e/o logo dell'altra Parte (e delle sue strutture), se non previa specifica autorizzazione scritta.

#### ART. 13 - FACOLTÀ DI RECESSO

Le Parti potranno recedere dalla presente Convenzione mediante comunicazione a mezzo PEC da inviarsi nel rispetto di un preavviso di almeno sei mesi; lo scioglimento della presente Convenzione non produce effetti automatici sui rapporti attuativi in essere al momento del recesso, che restano regolati, quanto alla risoluzione, dai relativi atti.

#### ART. 14 - CONTROVERSIE

Per qualsiasi controversia che dovesse nascere dall'esecuzione della presente Convenzione, qualora le Parti non riescano a definirla amichevolmente è competente a decidere esclusivamente il foro di Roma.

#### ART. 15 - SOTTOSCRIZIONE E REGISTRAZIONE

La presente Convenzione redatta in unico esemplare e firmata digitalmente ex art. 24, commi 1 e 2 del C.A.D. - Codice dell'amministrazione digitale - Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82, è soggetta ad imposta di bollo ai sensi dell'art. 2 Tariffa allegata al D.P.R. n. 642/1972. L'imposta di bollo sarà assolta dal DSU-CNR in modo virtuale ex art. 15 del D.P.R. 642/1972, giusta autorizzazione dell'Agenzia delle Entrate n. 112274 del 20/07/2018. Il Dipartimento DSU-CNR, con successiva nota scritta

chiederà all'Istituto Parri il rimborso della quota di sua spettanza pari alla metà. Le spese di registrazione, in caso d'uso, saranno a carico della Parte richiedente.

#### ART. 16 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI - PRIVACY

Con la sottoscrizione della presente Convenzione le Parti provvedono al trattamento dei dati personali per perseguire le finalità della stessa nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento Europeo n. 2016/679 (General Data Protection Regulation o GDPR) e dal D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali), così come modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 101/2018, di adeguamento della normativa nazionale, relativi alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali nonché alla libera circolazione di tali dati. I dati qui riportati saranno trattati dalle Parti, che agiscono in qualità di titolari autonomi, per le finalità strettamente necessarie all'esecuzione della presente Convenzione, sulla base del presupposto normativo definito dall'art. 6, par. 1, lett. b. del Regolamento Europeo n. 2016/679.

Per quanto riguarda l'Istituto Parri, l'informativa sul trattamento dei dati personali è disponibile sul sito istituzionale dedicato alla "Privacy" <https://www.reteparri.it/eu-cookie-law/>.

Per quanto riguarda il DSU-CNR, l'informativa sul trattamento dei dati personali è disponibile nella sezione dedicata del sito istituzionale al link <https://www.cnr.it/it/privacy-cookie-policy>.

#### ART. 17 - MANLEVE

Ciascuna Parte si impegna a manlevare e tenere indenne l'altra Parte da ogni azione, pretesa o istanza promossa da terzi per ottenere il risarcimento di danni provocati da propri dipendenti e collaboratori, o da persone comunque ad essa legate, indipendentemente dal luogo in cui sia avvenuto il fatto produttivo di danno. In merito

all'esecuzione della attività scientifiche della presente convenzione e ad ogni informazione confidenziale o meno, conoscenza tecnica protetta o meno, domanda di brevetto o brevetto, know-how, privativa di Proprietà Intellettuale di proprietà, generata da una Parte precedentemente all'inizio dell'attività di ricerca o concepita come conseguenza della stessa attività, nessuna garanzia o manleva di alcun tipo, esplicita o implicita, è data all'altra Parte per quanto riguarda la mancata violazione dei diritti di proprietà intellettuale e/o industriale di terze parti.

#### ART. 18 - NORMA DI RINVIO

Per quanto non espressamente indicato nella presente Convenzione, si fa riferimento ai Regolamenti del CNR, allo Statuto dell'Istituto Parri ed alle norme del codice civile italiano in materia di obbligazioni.

Letto, approvato e sottoscritto.

Per l'Istituto Parri

Per il DSU-CNR

*Il Presidente*

*Il Direttore*

Salvatore  
Capasso  
25.11.2024  
14:16:04  
GMT+02:00

